



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Procedura di selezione per la concessione di contributi a sostegno di progetti volti alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, ai sensi del decreto interministeriale del 9 febbraio 2017 n. 1803 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12, il quale stabilisce che *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d) concernente la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 relativo al *“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, n. 2481, recante l'individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

VISTA la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare*”;

VISTO in particolare l’articolo 10 della citata legge n. 194/2015 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con una dotazione annua, a partire dal 2015, di €500.000,00;

CONSIDERATO che il citato Fondo è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge n. 194/2015, nonché a sostenere gli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione;

VISTO l’articolo 8 della legge 194/2015 con il quale è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

VISTO il decreto interministeriale del 9 febbraio 2017, n. 1803 che stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 10 della legge 194/2015;

VISTO l’articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale 1803/2017 il quale prevede che, a partire dall’anno 2017, sono ammessi a finanziamento programmi e/o progetti presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale e realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194/2015, o realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di modalità, orientamenti e priorità definiti dal Comitato;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 1803/2017 non possono essere sostenute le azioni già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo rurale (PSR e PSRN) o in altro ambito pubblico e/o privato;

SENTITO il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nella riunione del 17 ottobre 2018, che ha definito le priorità operative e deciso di destinare le risorse disponibili del Fondo, annualità 2017, alle azioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), punti 1,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto interministeriale del 9 febbraio 2017 n. 1803, sulla base di progetti presentati dalle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATO che le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 permettono di coinvolgere un notevole numero di agricoltori e allevatori;

RAVVISATA la disponibilità finanziaria a valere sul Capitolo n. 7460 recante "Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare";

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'emanazione di un avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione delle azioni di cui ai citati punti da 1 a 9 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 1803/2017;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. E' indetta una procedura per la selezione e la concessione di contributi a sostegno di progetti volti alla realizzazione delle azioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale del 9 febbraio 2017, n. 1803, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

Soggetti Beneficiari

1. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente avviso, sono ammessi a presentare la relativa istanza le Regioni e le Province Autonome.

Articolo 3

Azioni ammissibili

1. Ai sensi e per gli effetti del presente avviso, sono finanziabili i progetti inerenti le seguenti azioni:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

- a) ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica;
 - b) conservazione *in situ/on farm* di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di erosione genetica direttamente presso la propria azienda;
 - c) attività propedeutiche all'iscrizione di una risorsa genetica locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di cui all'articolo 3 della legge n. 194/2015;
 - d) attività di valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale di cui all'articolo 3 della legge n. 194/2015;
 - e) attività legate all'animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 12 della legge n. 194/2015;
 - f) attività correlate alla "Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 194/2015;
 - g) animazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015;
 - h) attivazione di iniziative presso le scuole, di cui all'articolo 15 della legge n. 194/2015;
 - i) animazione e divulgazione, tra cui incontri tecnici, convegni, scambi di esperienza, condotte nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 194/2015.
2. Non sono ammissibili progetti riguardanti azioni già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo sviluppo rurale (PSR e PSRN) o in altro ambito pubblico e/o privato.

Articolo 4

Disponibilità finanziarie

1. L'importo totale delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 è pari ad €485.813,00.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

2. Il contributo pubblico non può essere superiore al 100% dei costi ammissibili del progetto presentato, così come disposto dall'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014.

Articolo 5

Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Ai fini della loro ammissibilità, i progetti presentati debbono rispettare i parametri di seguito indicati:

- a) Ciascun soggetto beneficiario, fra quelli indicati all'articolo 2, può presentare un unico progetto;
- b) Ogni progetto deve prevedere la realizzazione di almeno due azioni fra quelle indicate all'articolo 3 del presente avviso, con obbligo di prevedere la realizzazione dell'azione c) del citato articolo 3, inerente l'animazione della "Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 194/2015, qualora non fosse stata già programmata con fondi PSR o altre risorse;
- c) Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto, calcolato sulla base della spesa ammissibile, non potrà essere superiore a €23.133,95;
- d) La proposta progettuale è costituita da:
 1. un'analisi di contesto dalla quale risultino in modo inequivocabile i fabbisogni del territorio (anche dell'intera regione o della provincia autonoma) che possono essere soddisfatti dai risultati finali del progetto presentato, motivando la necessità dell'attivazione dell'azione/delle azioni di cui al comma 1, art. 3 del presente avviso e che si intende attivare con il progetto presentato;
 2. una relazione illustrativa delle attività per le quali si richiede il contributo;
 3. un cronoprogramma dettagliato delle attività;
 4. un piano finanziario;
 5. per i progetti che prevedono l'attuazione delle azioni di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 3, comma 1, un elenco delle risorse genetiche locali interessate dal



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

progetto: le azioni devono coinvolgere almeno una o più risorse genetiche locali a rischio di estinzione inserite di diritto nell'Anagrafe nazionale stessa così come previsto dal comma 4, art. 3 della legge n. 194/2015. In questo ultimo caso devono essere espressamente indicati i repertori o i registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano oppure i libri genealogici e i registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, al quale/ai quali fanno riferimento la/le risorse genetiche coinvolte nell'attuazione delle azioni di cui al precedente art. 3, attivate dal progetto;

e) La durata massima consentita per ogni progetto è pari a mesi 24 a partire dalla data di registrazione del decreto di concessione del contributo. La rendicontazione del progetto deve essere realizzata entro i successivi 6 mesi dalla conclusione del progetto;

f) La proposta progettuale deve contenere il coinvolgimento di almeno 3 agricoltori e/o allevatori ai sensi del codice civile per ogni azione attivata dal progetto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 194/2015 e almeno un soggetto scientifico con consolidata esperienza nel campo della caratterizzazione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. La proposta di progetto, accompagnata dalla documentazione elencata al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 10 dicembre 2018, solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cosvir3@pec.politicheagricole.gov.it. Tale trasmissione deve essere effettuata da postazione PEC istituzionale del soggetto proponente.

2. Non saranno accettate proposte progettuali pervenute oltre la data e l'orario sopraindicati e con modalità diverse da quelle indicate al precedente comma 1. Fanno fede la data e l'orario di partenza della PEC.

3. L'istanza diretta ad ottenere la concessione dei contributi, redatta e firmata secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed ai sensi del DPR 445/2000, deve essere corredata dai documenti elencati al precedente articolo 5, comma 1, lettera d), la cui assenza, anche di uno solo di tali documenti, comporta la non ammissibilità dell'istanza presentata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

Articolo 7

Iter istruttorio, determinazione, concessione ed erogazione del contributo

1. I progetti pervenuti nei termini previsti dal presente avviso, vengono istruiti dall'Ufficio DISR III.
2. L'Ufficio DISR III verifica il rispetto di quanto disposto dal presente Avviso pubblico, in particolare delle modalità di presentazione di cui al precedente articolo 6 e dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 5, dei progetti presentati e ne comunica gli esiti alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.
3. Tutti i progetti che superano l'istruttoria sono ritenuti ammissibili a contributo. Ove residuino risorse finanziarie, esse tornano al capitolo di pertinenza del Ministero.
4. I progetti ammissibili vengono sottoposti all'approvazione del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
5. La Direzione Generale dello Sviluppo Rurale provvede all'emanazione dei relativi decreti di concessione. Il soggetto proponente di ciascuna delle proposte progettuali selezionate è tenuto a comunicare l'accettazione del contributo concesso.
6. L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione previa presentazione della richiesta di liquidazione del contributo concesso, comprensiva di una relazione dettagliata sulle attività svolte, sui costi sostenuti e sulle modalità tecnico-amministrative adottate nello svolgimento dell'attività.
7. La richiesta di liquidazione è istruita da un'apposita commissione ministeriale di valutazione all'uopo nominata.
8. All'esito positivo di tale istruttoria, si provvede all'erogazione del contributo spettante a ciascun beneficiario.

Articolo 8

Varianti e spese ammissibili

1. Le eventuali variazioni delle singole voci di costo previste dal progetto, se in misura inferiore o uguale al 10%, sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva al Ministero e possono essere inserite direttamente nel rendiconto finale. In caso di variazioni in misura superiore al 10% le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero e da esso



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

formalmente autorizzate e potranno essere ammesse a rendiconto solo quelle effettuate successivamente all'autorizzazione del Ministero.

2. È possibile presentare una sola variante al progetto ammesso a contributo. Tale richiesta deve essere trasmessa al Mipaaf entro 180 giorni dalla conclusione del progetto.
3. Non sono ammissibili i costi del personale interno della Regione o Provincia Autonoma proponente.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
5. Le modalità di erogazione dell'intero contributo sono specificate nel decreto di concessione.

Articolo 9

Motivi di esclusione

1. Non sono ammessi e sono esclusi dal finanziamento:
 - a) i progetti presentati con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
 - b) i progetti inviati successivamente al termine fissato, di cui all'articolo 6, comma 1;
 - c) i progetti non coerenti con le Azioni di cui all'articolo 3;
 - d) i progetti che non posseggano i requisiti di ammissibilità, previsti all'articolo 5.

Articolo 10

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, con provvedimento del Direttore generale dello sviluppo rurale, nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute entro sei mesi dalla data prevista per la conclusione del progetto;
 - c) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - d) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - e) reiterate situazioni di violazione delle condizioni di concessione del contributo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR III

Prot. N. 31943 del 16/11/2018

Articolo 11

Responsabilità dei proponenti

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
2. Nessun rapporto di obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti del Ministero.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio DISR III del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nella sezione Gare.

Il presente avviso è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pertanto l'efficacia dello stesso è subordinata alla positiva verifica e al successivo riscontro da parte dei suddetti Organi.

Il Direttore Generale
F.to Emilio Gatto